



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10**

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Aliquote e detrazioni - Anno 2014

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILI AUGUSTO - Sindaco	Sì
2. ARIU PINA - Assessore	No
3. GODDI GIOVANNI ANTONIO - Assessore	Sì
4. DAGA SALVATORE - Assessore	Sì
5. LOI CARLO - Consigliere	Sì
6. MANCA ANTONIO - Consigliere	Sì
7. CURRELI MAURO - Consigliere	Sì
8. MAROTTO DAVIDE - Consigliere	Sì
9. COGONI CAMILLO C.G. - Consigliere	Sì
10. GIUSI AMBROSIO - Consigliere	Sì
11. PILI GIUSEPPE MICHELE - Consigliere	Sì
12. BRODU GIOVANNA ANGELA - Consigliere	Sì
13. LOI ALDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Stefano Schirmenti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PILI AUGUSTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO illustra il 2° punto previsto all'ordine del giorno;

CONSIDERATO che la Legge del 27/12/2013, n. 147 ha istituito la IUC, Imposta Unica Comunale, che si compone dell' IMU, TASI, TARI;

VISTO l'art 703 della L. 27/12/2013, n. 147 che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU apportando modificazioni;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 - comma 707 - punto 2) - L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'art. 13 comma 7 D.L. n. 201/2011 e le detrazioni di cui al comma 10 art. 13 D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011;
- l'art. 1 - comma 707- punto 3 lett. a) - L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale Propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'art. 1 - comma 707- punto 3) - L. 147/2013 dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (quindi non si applica l'Imposta Municipale Propria) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- l'art. 1 - comma 707 - punto 3 lett. a)- L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale Propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'art. 1 - comma 707 - punto 3 lett. b)- L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008;
- l'art. 1- comma 707- punto 3 lett. c)- L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 1 -comma 707- punto 3 lett. d)- L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'art. 1- comma 707- L. 147/2013 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;

- l'art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che a decorrere dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D. L. n. 201/2011 e successive modificazioni;
- per pertinenza s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale;

VISTO il Regolamento comunale approvato in data odierna che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 29/04/2014, con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati da parte degli Enti Locali, successivamente posticipato al 30 settembre 2014;

VISTI:

- Lo Statuto comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. - e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge Stabilità 2014);

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

I CONSIGLIERI Giusi Ambrosio e Cogoni Camillo depositano una dichiarazione di voto allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (lettera B) e abbandonano l'aula;

CON voti : favorevoli n. 7 - astenuti n. 3 (Pili Giuseppe Michele, Loi Aldo, Daga Salvatore);

D E L I B E R A

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

DI DETERMINARE le seguenti aliquote a valere per l'anno 2014 ai fini della determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

a) **Aliquota del 2 per mille** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6

e C/7. Per abitazione principale è inteso l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

b) **Aliquota del 7,6 per mille** per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili. Relativamente alle aree edificabili gli imponibili a base di calcolo dell'imposta sono quelli rispondenti ai valori venali in comune commercio ovvero ai valori a metro quadrato per ogni tipologia di area omogenea determinati in forza dell'atto deliberativo di Giunta comunale n. 143 dell'11.09.2012.

DI PRENDERE ATTO che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.ii.;
- i terreni agricoli in quanto, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Aritzo rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993).

DI STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

DI DICHIARARE che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, in specie per quanto attiene alle esenzioni, agevolazioni e riduzioni, si rimanda al regolamento comunale IUC in materia di IMU ed alla normativa vigente in materia.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2014.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto con separata ed apposita votazione espressa in modo palese con voti : favorevoli n. 7 - astenuti n. 3 (Pili Giuseppe Michele, Loi Aldo, Daga Salvatore);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il profilo CONTABILE/CONTABILE: **FAVOREVOLE**

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Stefano Schirmenti)

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
PILI AUGUSTO

Il Segretario Comunale
dottor Stefano Schirmenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n..... in data.....
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dottor Stefano Schirmenti